



COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GIANCORRADO BASSO

Progetto esecutivo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. _____ del _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E NORME CHE LO REGOLANO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione a corpo delle opere, prestazioni e forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GIANCORRADO BASSO".

L'appalto ha luogo secondo la procedura indicata nell'avviso di gara, è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori Pubblici ex D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 e secondo le condizioni convenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto dei disegni di progetto allegati e secondo le modalità tecniche indicate nei documenti facenti parte del contratto di appalto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto è affidato a corpo.

L'importo di appalto, comprensivo di tutti i lavori, oneri tasse, carichi particolari, rischi, utili dell'imprenditore, occorrenti per la completa finitura in ogni sua parte, anche per quanto non possa essere specificato nel presente capitolato, ammonta ad €. 44.595,78 di cui:

- per oneri specifici della sicurezza €. 607,87
- per lavori soggetto a ribasso d'asta €. 43.987,91

I lavori sono distinti nelle seguenti categorie, di cui al D.P.R. 24/01/2000 n.34.

CATEGORIA	IMPORTO €.	%
OG 3	44.595,78	100

Poiché l'appalto è a corpo, il prezzo, al netto del ribasso d'asta, è da considerarsi fisso ed invariabile.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA

Le opere che costituiscono oggetto del presente contratto risultano dai disegni allegati e dalle indicazioni che la Direzione Lavori impartirà durante l'esecuzione e sono relative alla realizzazione dei lavori di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA GIANCORRADO BASSO".

L'intervento prevede le seguenti opere:

- interventi di ricarica delle buche formatesi
- rifacimento totale dello strato di usura

ART.4 – OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Nessuna opera è esclusa dall'appalto per dare compiute tutte le opere previste in progetto.

ART. 5- CONDIZIONI DI APPALTO

Come dovrà essere espressamente dichiarato in sede di offerta, per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni del Capitolato Speciale
- b) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, del suolo e del sottosuolo
- c) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- d) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.
- e) di avere considerato gli oneri relativi al trasporto e smaltimento dei residui di lavorazione,
- f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
- g) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire nella determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili
- h) gli elaborati progettuali adeguati
- i) i prezzi nel loro complesso remunerativi.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, attestando altresì di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della natura del terreno e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

Eventuali inesattezze, indeterminazioni o discordanze tra i dati di progetto o fra le indicazioni grafiche e le prescrizioni del presente Capitolato non potranno dare pretesto a riserve di qualsiasi genere da parte dell'Appaltatore, il quale sarà comunque ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali inesattezze od errori, essendo suo preciso obbligo la tempestiva segnalazione e la richiesta di chiarimenti di elementi suppletivi di progetto.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del Capitolato Speciale d'appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi e dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, compreso il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145.

In particolare l'Impresa appaltatrice, all'atto della firma del presente contratto, dovrà specificamente accettare per iscritto le clausole stabilite nel presente Capitolato a norma dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile.

ART. 6 – VARIAZIONE DELLE OPERE E DELL'IMPORTO DI APPALTO

Le Varianti in corso d'opera potranno essere ammesse, sentito il progettista ed il Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 120 del d. lgs. 31/03/2023, n. 36. Eventuali nuovi prezzi verranno formati attingendo dal Prezziario delle opere pubbliche predisposto dalla Regione Piemonte con applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

ART. 7 – ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dall'art. 31 del D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i..

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il contratto sarà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Sono parte integrante del contratto di appalto:

- a) Capitolato Generale d'Appalto LL.PP, cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali
- d) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008

Fanno altresì parte integrante del contratto la designazione ai sensi art 3 lett. b) D.M. 145/2000 e la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

ART.9 - GARANZIE FINANZIARIE

Ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 36/2026 per la partecipazione alla procedura di gara non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del d. lgs. 31/03/2023, n. 36 l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ciascun punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per inesatto o mancato adempimento e cessa di avere effetto entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'art.29, comma 2, D.M. 19.04.2000 n.145.

La cauzione è a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di contratto, del risarcimento di danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto, in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché è per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

Se la cauzione fosse costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di agente di cambio.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali l'Ente appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione, ed inoltre l'Appaltatore deve reintegrarla nei termini che gli è prefisso, qualora l'Ente appaltante debba avvalersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di non ottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice scritta della stazione appaltante.

Art..9.1 – riduzioni delle garanzie

Ai sensi dell'art.106, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia finanziaria è ridotto al 50% per i concorrenti che in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Nel caso di associazioni temporanee d'impresa, sia verticali che orizzontali, la riduzione di cui al comma precedente è applicabile solo nel caso in cui tutte le imprese siano in possesso della predetta certificazione.

La garanzia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve altresì prevedere la rinuncia da avvalersi del termine di cui al 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile.

art.9.2 – svincolo delle garanzie finanziarie

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 del del d.lgs. n. 36/2023.

ART.10 – SINISTRI E DANNI- ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima dell'inizio dei lavori, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie.

La polizza di cui ai precedenti commi deve essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore, e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale, provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente, deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita al Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

ART. 11 – CONSEGNA LAVORI

L'amministrazione appaltante a mezzo della Direzione lavori, indicherà all'Impresa il giorno, l'ora e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori.

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data della comunicazione di affidamento incarico e, in caso di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva.

All'atto della consegna saranno forniti dall'Appaltatore:

- a) i disegni di progetto
- b) l'elenco dei capisaldi di livellazione cui si dovrà far riferimento nell'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta a verificare tempestivamente i capisaldi che le sono stati consegnati, segnalando alla Direzione lavori, non oltre sette giorni dalla data di consegna, eventuali difformità che avesse in essi riscontrate rispetto alle indicazioni del relativo elenco. Essa sarà inoltre responsabile della conservazione di tali capisaldi, che non potrà rimuovere senza il preventivo consenso della Direzione Lavori.

Dell'atto di consegna dei lavori verrà redatto regolare verbale in due originali, entrambi firmati in contraddittorio dall'impresa e dalla direzione Lavori.

Firmato il verbale non saranno più ammesse eccezioni di sorta riguardo alla consegna e alla data di ultimazione che verrà indicata nel verbale stesso.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione ed alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

L'Appaltatore suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere all'Amministrazione e al direttore dei Lavori, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione dei lavori, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

ART. 12 – ULTIMAZIONE LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori viene fissato il termine massimo di giorni **TRENTA** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna.

Tale termine tiene già conto delle sospensioni relative a condizioni ambientali e climatiche normali per la zona.

A fine lavori le zone di cantiere dovranno essere consegnate libere e sgombre da qualsiasi detrito o residuo di lavorazione, le aree esterne sistemate e pulite in modo perfetto, come sarà prescritto dalla Direzione Lavori.

ART. 13 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga esser cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ART. 14 – PENALI PER IL RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze inderogabili fissate nel cronoprogramma dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

ART. 15 – ORDINE DA SEGUIRE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori dovranno essere condotti in unica fase esecutiva-

L'Appaltatore, ha l'obbligo di presentare, il **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**, ai sensi del D.Lgs 81/2008 prima dell'inizio dei lavori.

ART. 16 – SPESE - CONTRATTO

Sono a carico della Stazione Appaltante:

- gli oneri del pagamento del prezzo concordato
- l'I.V.A. sulle fatture.

Sono a carico dell'Appaltatore

- tutte le spese di bollo e registro e dei documenti e disegni di progetto.
- sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 36/2023 il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificati.

ART. 17 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati in due rate, la prima, pari al 50% al raggiungimento dell'importo lavori pari al 50% del totale, la seconda, pari al residuo 50%, all'ultimazione dei lavori.

L'emissione del certificato di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sarà effettuata entro trenta giorni a decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Sul pagamento verrà trattenuta, a titolo di garanzia, una percentuale dello 0,50%, di cui all'articolo 7 comma 2 del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Il pagamento dell'importo dovuto in base al certificato sarà liquidato entro sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria sarà effettuato entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 18 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, impiegando solo materiali di ottima qualità ed adatti allo scopo previsto dal presente capitolato.

Le opere previste dovranno essere consegnate perfettamente funzionanti.

I materiali non corrispondenti allo scopo dovranno essere allontanati dal cantiere e l'eventuale assistente contrario che verrà incaricato al controllo dei lavori da parte del Committente, o la D.L., avrà la facoltà di farlo.

L'accettazione dei materiali non potrà mai pregiudicare il lavoro finito, che verrà accettato solo in sede di collaudo.

Ogni e qualsiasi controversia con terzi in dipendenza dei lavori in corso verrà risolta esclusivamente dall'Impresa.

L'Impresa è tenuta strettamente ad usare i materiali previsti nel capitolato e/o indicati a insindacabile giudizio della D.L.

Prima dell'esecuzione dei lavori è fatto obbligo all'Impresa di verificare l'esatta posizione dei "sottoservizi" esistenti, al fine di verificare l'interferenza degli stessi con la realizzazione delle opere previste a progetto.

Nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto all'Impresa per eventuali danni, ritardi nell'esecuzione delle opere conseguenti alla "rottura" di canalizzazioni e sottoservizi esistenti, erroneamente non rilevati.

ART. 19 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del già menzionato certificato che ha carattere provvisorio.

Il già menzionato certificato assume carattere definitivo **decorsi due anni** dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il già menzionato termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 20 - ORDINE DI SERVIZIO – GIORNALE DEI LAVORI

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità al progetto esecutivo e secondo le modalità del capitolato, deve uniformarsi a tutti quegli ordini di servizio ed alle prescrizioni ed istruzioni che gli verranno comunicati verbalmente o per iscritto dalla D.L.

L'ordine di servizio impartito per iscritto è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore

Dall'inizio dei lavori fino all'ultimazione sarà compilato dall'Impresa il giornale dei Lavori in duplice copia firmati rispettivamente dalla D.L. e dall'appaltatore, da conservarsi una copia nell'ufficio del cantiere e l'altra a cura della D.L. Il direttore dei lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Anche il programma lavori dettagliato, concordato con la Direzione Lavori, sarà conservato nell'ufficio del cantiere.

ART. 21 - AGENTI ED OPERAI DELL'APPALTATORE

L'Impresa dovrà provvedere all'assistenza ed alla sorveglianza dei lavori mediante personale capace e sufficiente ed inoltre farsi rappresentare sul cantiere da persona benvista dalla D.L. e dalla Committenza.

Il Direttore di cantiere dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte sarà richiesto e controfirmerà in qualità di rappresentante dell'Impresa gli stati di avanzamento dei lavori, le ricevute dei materiali, gli ordini di servizio ed altre disposizioni scritte emanate dalla D.L.

Le due funzioni di Direttore di cantiere e di rappresentante dell'Impresa potranno essere affidate ad un'unica persona. Il suddetto Direttore di cantiere potrà a sua volta delegare persona tecnica di sua fiducia a dirigere il cantiere durante le sue saltuarie assenze; sarà precisato già in fase di contratto il nominativo della suddetta persona. L'Impresa è tenuta a rispondere delle azioni proprie e di quelle dei propri dipendenti.

Il personale che eventualmente si rendesse invisibile alla D.L. e/o alla Committenza dovrà essere allontanato dal cantiere non appena sia fatta specifica richiesta.

ART. 22 – SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 23 - PROGETTO E DISEGNI

Oltre al progetto e alle disposizioni del presente capitolato, con le quali l'Impresa assuntrice riconosce di avere avuto gli elementi sufficienti per effettuare un calcolo ed una valutazione esatta del lavoro da compiere, verranno eventualmente in corso di esecuzione forniti dalla D.L. altri disegni e disposizioni per una migliore guida al lavoro stesso, restando beninteso l'obbligo della Ditta assuntrice di provvedere, senza pretendere aumenti al prezzo pattuito, all'esecuzione di tali opere man mano precisate dalla D.L. anche se i successivi disegni ed istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegno o di rilievo, o varianti al progetto stesso, salvo che in questo caso ultimo si procederà all'eventuale variazione di costo in aumento od in diminuzione.

Nell'eventualità di inesattezze di quote, indeterminazione di elementi, discordanze tra tavole diverse o fra i dati grafici e le prescrizioni di questo capitolato, resta inteso che l'assuntore non potrà basare riserve di qualsiasi genere su tali irregolarità, e che anzi sarà ritenuto responsabile di qualunque conseguenza possa derivare alle costruzioni da tali inesattezze, discordanze od errori, essendo suo preciso obbligo la tempestiva segnalazione alla D.L. e le richieste di chiarimenti o di elementi suppletivi di progetto.

Poiché l'interpretazione del capitolato e dei disegni può sempre dar luogo a divergenze di vedute e poiché s'intende evitare qualsiasi possibilità di interpretare diversamente detti elementi, a scanso di qualsiasi futuro malinteso si precisa che, in sede di esecuzione dei lavori e di liquidazione degli stessi, l'interpretazione che verrà data nelle questioni contrastanti sarà unica e solo quella che risulterà indicata dalla D.L., intendendosi con questo di interpretare nel modo più favorevole alla stazione appaltante il capitolato, od i capitolati, disegni di progetto e quelli esecutivi.

In modo particolare dovrà essere interpretato secondo i disegni di progetto tutto ciò che è elencato nei particolari costruttivi del progetto stesso, e che riguardi sia le modalità di esecuzione che i materiali da utilizzare.

ART. 24 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa deve risultare regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. e presso tutti gli Istituti infortunistici, previdenziali e mutualistici.

L'Impresa assuntrice è soggetta alla piena ed intera osservanza di tutte le disposizioni derivanti da leggi e regolamenti in vigore per le opere di costruzioni e l'esercizio dell'attività di mastro costruttore, e dovrà attenersi alle disposizioni emanate dai competenti organi per l'assunzione, la retribuzione e l'amministrazione delle maestranze, l'impiego di mezzi d'opera e le previdenze assistenziali.

L'appaltatore è naturalmente tenuto a corrispondere ai propri operai, adibiti all'esecuzione dei lavori del presente appalto, almeno i minimi salariali vigenti per l'industria edilizia della Provincia di Torino, oltre ai vari assegni di legge.

In caso di riscontrata irregolarità l'appaltatore sarà immediatamente invitato ad integrare i versamenti ai propri dipendenti.

In caso di affidamento da parte dell'assuntore di altre forme di prestazioni assegnate individualmente o collettivamente a terzi, l'obbligo di cui al presente articolo si intende esteso a quanti a quanti saranno adibiti a lavori nel cantiere.

ART. 25 - DANNI CAGIONATI A TERZI E DANNI PER FORZA MAGGIORE

In relazione a quanto sopra accennato, resta specificatamente stabilito che qualunque danno o guasto a terzi derivante da lavori, impianti, provviste e per qualsiasi causa imputabile all'Impresa, resta a suo esclusivo carico.

La Ditta assuntrice si assume la responsabilità piena ed incondizionata delle opere eseguite e delle conseguenze inerenti ogni manufatto edilizio eseguito eventualmente dalla Committente e destinato ad essere parte integrante del complesso dei lavori.

Nessun compenso sarà dovuto all'appaltatore per i danni e per i furti sia alle maestranze di cantiere che alle forniture ed installazioni varie previste dal contratto.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Insorgendo controversia di qualsiasi natura (compresi i pagamenti), l'assuntore non potrà mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere i lavori, e/o rifiutarsi all'esecuzione dei medesimi riducendo il numero degli operai addetti all'esecuzione delle opere.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante assume le dovute determinazioni con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

E' esclusa la clausola arbitrale. Eventuali contenziosi saranno devoluti alla competenza del giudice del luogo.

ART. 27 - OPERE E PROVVISIE

Le opere, provviste e prestazioni che si intendono comprese nel prezzo d'appalto, sono quelle occorrenti per dare le opere completamente finite ed in grado di normale uso, in conformità ai disegni allegati, alle successive disposizioni della D.L. ed alle condizioni del capitolato generale e speciale.

L'Impresa dovrà altresì provvedere tempestivamente alla fornitura ed all'esecuzione dei campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla D.L., ottenere l'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad essi nell'esecuzione dei lavori.

Quelle opere e provviste che eventualmente se ne scostassero, a giudizio insindacabile della D.L., saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a totali spese dell'Impresa.

ART. 28 - QUALITÀ DEI MATERIALI

I materiali deteriorabili dovranno essere custoditi e riparati dalle intemperie. L'Impresa notificherà in tempo utile la provenienza dei materiali alla D.L. la quale avrà la facoltà di escludere la provenienza che non ritenesse di suo gradimento. L'accettazione dei materiali da parte della D.L. non esonera l'Impresa dalle responsabilità che le competono per il buon esito dell'opera in ogni sua parte secondo le buone regole dell'arte.

L'accettazione non pregiudica però i diritti della Committente, la quale peraltro potrà rifiutare i materiali qualora si presentassero difettosi nella posa in opera o lo diventassero dopo questa e cioè al collaudo definitivo.

ART. 29 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART.30 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto LL.PP. e quelli riportati nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi - dei quali egli deve tenere conto nel formulare la sua offerta - che di seguito si trascrivono:

- 1) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire, L'osservanza, in generale, di tutta la normativa vigente per la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro, ecc. nel corso dei lavori.
 - 2) L'adeguata illuminazione del cantiere, nonché quella che sarà eventualmente necessaria per i lavori notturni.
 - 3) La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio.
 - 5) Piano operativo di sicurezza cui al d.lgs 81/08
 - 4) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte - con il personale necessario - del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione appaltante, e/o idoneo sistema di antifurto.
 - 5) La costruzione, la manutenzione e l'esercizio di locali ad uso ufficio
 - 6) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte, ivi comprese le relative domande occorrenti per gli allacciamenti (provvisori) dei servizi necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, l'occupazione eventuale di suolo pubblico; le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi sono a carico dell'Impresa Appaltante.
 - 7) La costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato numero di latrine, o l'individuazione di apposito luogo di riferimento per tali servizi
 - 8) La fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari, ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da Leggi e regolamenti, ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
 - 11) L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture verranno richiesti dalla Stazione Appaltante.
 - 12) L'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni altro materiale di consumo necessario. Dovranno essere adottati i provvedimenti e le cautele ricordate affinché non abbiano a verificarsi infortuni o danni a persone o cose.
 - 13) L'adozione, nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati precedentemente, dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti in cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Le conseguenze civili e penali in caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la stazione appaltante che i propri Organici Tecnici, i collaudatori ed il personale preposto dalla stazione appaltante alla Direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.
 - 14) Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare la stazione appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
 - 15) Le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree eventualmente necessarie, anche pubbliche, per il deposito di materiale e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per opere provvisorie, per strade di servizio, ecc.
 - 16) Le indennità e le spese per estrazione e deposito di materiali.
-

- 17) Il risarcimento ai proprietari ed a terzi per i danni conseguenti i depositi di materiali, le escavazioni, l'installazione di impianti ed opere, la manovra degli impianti stessi, gli scarichi di acqua di ogni natura, l'abbattimento o il danneggiamento di piante ecc.
 - 18) L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
 - 19) Le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle eventuali limitazioni del traffico stradale.
 - 20) L'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere.
 - 21) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'Appalto relative alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro; l'igiene del lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori; il pagamento di ogni contributo, indennità ed anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, indennità di licenziamento, addestramento professionale, cassa edilizia, cassa integrazione guadagni, INAIL fondo adeguamento pensioni, contributo Gestione Casa per Lavoratori, trattamento durante le assenze per malattie o infortuni, congedo matrimoniale, indennità ed anticipazione anche se non qui indicata.
 - 22) L'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario.
 - 23) Attuare nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori appaltati (nel caso che l'Appaltatore sia una cooperativa anche nei confronti dei Soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla categoria nella località in cui si svolgono i lavori, nonché quelle risultanti da modifiche ed integrazioni successive alla data dell'offerta. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse.
 - 24) Il rispetto delle Leggi vigenti in materia
L'appaltatore è responsabile delle norme contenute nella d.lgs. 81/08 e successive variazioni e si fa carico di comunicare alla Direzione Lavori e alla Direzione Appaltante il responsabile relativo alle norme di sicurezza della sopracitata legge.
 - 25) In caso di violazione delle norme precedenti, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze accertate o denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, tratterà dai pagamenti un cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse fino a che l'Ispettorato non abbia comunicato alla Stazione Appaltante che da parte dell'Appaltatore è stato corrisposto ai dipendenti quanto dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per la suddetta trattenuta l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Appaltante, e non ha titolo a risarcimento dei danni.
 - 26) Nei casi di subappalti regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
 - 27) Le spese per la fornitura alla Stazione Appaltante di almeno otto fotografie, in tre copie formato 18 per 24 cm, delle opere nelle varie fasi dell'esecuzione ed almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato di avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori;
La Stazione Appaltante si riserva di fare eseguire direttamente delle fotografie addebitandone il costo all'Appaltatore. Almeno tre delle otto fotografie devono essere riprese aeree sia del fabbricato che dell'area limitrofa.
 - 28) Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e per l'ottenimento di concessioni, permessi e licenze comunali, ad occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogna e per lavori in genere da eseguirsi sul suolo pubblico, nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni di trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, ed il risarcimento dei danni conseguenti.
 - 29) La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto anche se lasciati da altre Ditte o maestranze.
 - 30) Il passaggio nel cantiere nello stesso e nelle opere costruite od in corso di costruzione alle persone dipendenti dalle imprese o ditte cui siano stati affidati lavori o forniture incorporati dall'appalto, od alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Appaltante
-

- 31) Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere e allo scarico, con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisorie e sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, nonché alla conservazione dei materiali, forniture, provviste ed opere escluse dall'appalto ed eseguite da altre imprese o ditte per conto dell'Appaltante. Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere all'assistenza alla posa in opera. I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore.
- 32) La spesa per la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo, sia che si tratti di opere eseguite dall'Appaltatore che da altra ditta o dall'Appaltante.
- 33) Lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.
- 34) La perfetta pulizia finale
- 35) Progetto e certificazione impianti

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le altre spese ed opere necessarie alla conduzione dei lavori ed ultimazione a regola d'arte delle opere oggetto del presente capitolato, non contemplate per semplicità e per dimenticanza nel presente articolo.

ART.31 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 32 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità disciplinate all'articolo 122 del d.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il medesimo diritto spetterà alla Stazione Appaltante nei seguenti casi:

1. Quando l'Appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in ritardo rispetto ad esso.
2. Quando l'Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda l'esecuzione dei lavori.
3. Quando i lavori eseguiti fino a quel momento siano ritenuti, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, eseguiti non a regola d'arte.
4. Quando l'appaltatore non rispetti i Piani di Sicurezza e Coordinamento.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla stazione

appaltante, e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

ART.33 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del d.lgs. n. 36/2023

ART. 34 - COMPETENZA ARBITRALE

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art.34 del Decreto Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n.145.

ART. 35- PRESA DI POSSESSO ED UTILIZZAZIONE DELLE OPERE APPALTATE

La stazione appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Quando la stazione appaltante si avvale di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, l'Appaltatore stesso non può opporsi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante delle predette opere avverrà, nel termine perentorio che sarà fissato dalla Stazione Appaltante stessa, per mezzo del Direttore dei Lavori o di altra persona all'uopo delegata, ed in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

ART.36- RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs. n. 36/2023, il regolamento approvato con d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. e il capitolato generale d'appalto approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145

INDICE

	pagina
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E NORME CHE LO REGOLANO	1
ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO	1
ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA	1
ART. 4 – OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO	1
ART. 5 – CONDIZIONI DI APPALTO	1
ART. 6 – VARIAZIONI DELLE OPERE E DELL'IMPORTO DI APPALTO	2
ART. 7 – ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	2
ART. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DELL'APPALTO	2
ART. 9 – GARANZIE FINANZIARIE	2
ART. 10 – SINISTRI E DANNI – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	3
ART. 11 – CONSEGNA LAVORI	4
ART. 12 – ULTIMAZIONE LAVORI	4
ART. 13 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	4
ART. 14 – PENALI PER IL RITARDO	4
ART. 15 – ORDINE DA SEGUIRE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	5
ART. 16 – SPESE	5
ART. 17 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO	5
ART. 18 – ESECUZIONE DEI LAVORI	5
ART. 19 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE	6
ART. 20 – ORDINE DI SERVIZIO – GIORNALE DEI LAVORI	6
ART. 21 – AGENTI ED OPERAI DELL'APPALTATORE	6
ART. 22 – SUBAPPALTO	6
ART. 23 – PROGETTO E DISEGNI	6
ART. 24 – OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI	7
ART. 25 – DANNI CAGIONATI A TERZI E DANNI DI FORZA MAGGIORE	7
ART. 26 – CONTROVERSIE	7
ART. 27 – OPERE E PROVVISI	7
ART. 28 – QUALITA' DEI MATERIALI	8
ART. 29 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO	8
ART. 30 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 31 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	10
ART. 32 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO	10
ART. 33 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
ART. 34 – COMPETENZA ARBITRALE	11
ART. 35 – PRESA DI POSSESSO ED UTILIZZAZIONE DELLE OPERE APPALTATE	11
ART. 36 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	11
